

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL DIPARTIMENTO GENERALE DELLE
DOGANE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIET NAM
SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA
IN MATERIA DOGANALE**

L'Agazia delle Dogane e dei Monopoli della Repubblica Italiana e il Dipartimento Generale delle Dogane della Repubblica Socialista Viet Nam, di seguito denominate le Parti contraenti;

RICONOSCIUTA l'importanza di incrementare un'adeguata informazione e lo scambio di esperienze fra le Parti contraenti;

CONSIDERANDO che i reati contro la legislazione doganale sono pregiudizievoli agli interessi economici, fiscali, sociali, culturali dei loro rispettivi Paesi e possono causare danni alla sicurezza e salute pubblica;

CONSIDERANDO l'importanza di assicurare la corretta valutazione e riscossione dei dazi, delle tasse e delle altre imposte effettuate dalle dogane sull'importazione ed esportazione dei beni, e di assicurare la regolare attuazione delle misure di vigilanza e controllo, incluse quelle inerenti l'applicazione di leggi e regolamenti concernenti i beni contraffatti e i marchi registrati;

CONVINTI che la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa fra le due Amministrazioni Doganali può aiutare a prevenire i reati ed accrescere l'efficacia dei controlli doganali;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

VISTO l'Accordo di Cooperazione fra la Comunità Europea e la Repubblica Socialista del Viet Nam, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995;

VISTO l'Accordo di Associazione e Cooperazione tra l'Unione Europea e la Repubblica Socialista del Viet Nam firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012;

Concordano quanto segue:

Articolo 1

Campo di applicazione della cooperazione

Al fine di garantire la sicurezza e l'agevolazione degli scambi commerciali, nonché l'efficacia della lotta agli atti illeciti e di natura penale, le Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni definite dal presente Protocollo, cooperano per condividere la loro esperienza nel campo della gestione dei rischi, dei controlli doganali, della legislazione doganale, delle attività antifrode e delle certificazioni doganali.

Le parti contraenti si scambiano informazioni ai sensi del presente Protocollo, in conformità agli accordi che entrambi hanno firmato con altre organizzazioni internazionali e Parti terze. Le disposizioni del presente Protocollo non intaccano i diritti e gli obblighi di ciascuna delle Parti contraenti in virtù di altri accordi internazionali.

Il presente Protocollo non pregiudica gli obblighi, presenti o futuri, derivanti da norme doganali che la Repubblica Italiana deve rispettare quale Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2

Obiettivi della cooperazione

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alla loro rispettiva legislazione nazionale, incoraggiano lo scambio di informazioni e la comunicazione diretta tra le due Amministrazioni doganali attraverso propri funzionari.

In conformità al campo di applicazione del presente Protocollo, le Parti contraenti si scambiano reciprocamente l'elenco degli Uffici responsabili dell'invio e del ricevimento delle richieste di cooperazione.

Le Parti contraenti possono cooperare, ai sensi del presente Protocollo, scambiando informazioni relative, ma non limitate, a:

- L'esperienza nella formulazione e attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali
- Le cause e condizioni che contribuiscono alla commissione di violazioni doganali, ivi inclusi le modalità e i metodi utilizzati per commetterle;

- L'applicazione e miglioramento della gestione dei rischi, ivi incluse le informazioni sui risultati dell'esecuzione dei controlli doganali e sul trasporto delle merci;
- L'agevolazione del commercio legittimo;
- La verifica e analisi della corretta emissione dei certificati di origine e delle dichiarazioni;
- Le strategie di cooperazione per combattere la contraffazione e le frodi sul valore, in particolare la sottofatturazione.

Articolo 3

Modalità di cooperazione

Le Parti contraenti si scambiano le informazioni indicate nel presente Protocollo su base regolare o mediante l'invio e l'esecuzione delle richieste.

Ai fini dell'organizzazione dello scambio di informazioni su base regolare, le Parti contraenti definiscono e approvano i mezzi e metodi di scambio.

Le Parti contraenti inviano le richieste ai sensi del presente Protocollo per iscritto e forniscono tutta la documentazione necessaria ad evadere la richiesta. Le richieste devono comprendere tutti i dati sufficienti per effettuare un'indagine amministrativa, ivi incluso:

- Il nome della Parte Richiedente;
- Lo scopo ed il motivo della richiesta;
- Una breve esposizione del caso e dei fatti giuridicamente rilevanti;
- L'azione richiesta;
- Il nome e l'indirizzo delle parti in causa;
- Il procedimento applicato, specificando se, in caso di violazione accertata, sarà dato avvio ad un procedimento penale.

Le Parti contraenti utilizzano tutte le informazioni fornite ai sensi del presente Protocollo soltanto in materia doganale e unicamente ai fini della gestione statale della dogana.

Tutte le informazioni fornite ai sensi del presente Protocollo sono protette dall'accesso non autorizzato e non sono rivelate a terzi senza il consenso scritto della Parte che le fornisce.

Articolo 4

Contenuti della cooperazione

1. Al fine di migliorare la gestione dei rischi, le Parti contraenti cooperano:

- Nell'analisi dei propri sistemi di gestione dei rischi, condividendo i risultati mediante visite e accertamenti;
 - Nello scambio, nella fornitura e nella verifica delle informazioni relative alle società, alle spedizioni, ai sequestri e alle tendenze;
 - Apprendendo dalle migliori pratiche dell'altro, in modo da elaborare un modello comune di valutazione dei rischi sul flusso commerciale, e stabilire criteri secondo i quali scambiare le informazioni inserite nel modello di valutazione comune.
2. Al fine di rafforzare i controlli doganali, le Parti contraenti avviano le seguenti forme di cooperazione:
- Lo scambio di informazioni sulle tecnologie e le tecniche dei controlli doganali sulle spedizioni;
 - Lo scambio di informazioni sulla propria normativa, sul know-how e sulle esperienze nel campo dei controlli doganali.
3. Riconosciuti i danni provocati dagli illeciti doganali agli interessi commerciali e finanziari di entrambi gli Stati, le Parti contraenti metteranno in atto le seguenti forme di cooperazione:
- Si informano reciprocamente sui risultati emersi dalle misure di controllo sulle spedizioni nel caso di gravi illeciti doganali, con particolare riferimento alle infrazioni relative all'origine delle merci;
 - Scambiano informazioni al fine di reprimere le infrazioni doganali;
 - Incoraggiano e migliorano lo scambio di copie di documenti che contengono informazioni su infrazioni doganali commesse sul territorio degli Stati delle Parti;
 - Divulcano ed evidenziano metodologie efficaci per identificare le società affidabili;
 - Sviluppano strumenti di cooperazione contro il fenomeno della sottofatturazione;
 - Promuovono operazioni doganali congiunte.
4. Al fine di assicurare la mutua assistenza tecnica, le Parti contraenti organizzano visite doganali reciproche; il pagamento delle relative spese sarà concordato per ciascuna visita. È possibile programmare visite di funzionari doganali:
- Per migliorare la comprensione delle rispettive misure di controllo doganale a reciproco beneficio;

- Per fornire attività di formazione e assistenza per accrescere specifiche capacità.

Articolo 5

Disposizioni finali

Le modifiche al presente Protocollo possono essere apportate con il reciproco consenso delle Parti contraenti.

Eventuali controversie e divergenze relative all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del presente Protocollo sono negoziate tra le Parti contraenti.

I costi derivanti dall'attuazione del presente protocollo sono a carico delle Parti contraenti, salvo quanto diversamente concordato.

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della firma.

Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Protocollo inviando all'altra Parte contraente una notifica scritta per via diplomatica. In questo caso, il Protocollo sarà denunciato sei mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica. La denuncia del presente Protocollo non pregiudica le attività di cooperazione in corso, intraprese prima della data di denuncia.

Fatto a Roma il 21 Gennaio 2013, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, vietnamita e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di applicazione e interpretazione delle disposizioni del presente Protocollo, prevale il testo in lingua inglese.

**Per l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli della Repubblica Italiana**

**Per il Dipartimento Generale
delle Dogane della Repubblica
Socialista del Viet Nam**

Giuseppe Peleggi

Nguyen Ngoc Tuc
